



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 8308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 24 novembre 2021, vertente tra:

ALBERTO DAL SOGLIO (C.F.) e **PAOLO DAL SOGLIO** (C.F.)
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuliana Erison (C.F.)
ed elettivamente domiciliati presso , in forza
di mandato in calce all'atto di citazione

- attori -

e
L (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv.
(C.F.) ed elettivamente domiciliato presso
, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -

e
P (C.F.) rappresentato e difeso dagli Avv.ti
(C.F.) e (C.F.) ed elettivamente
domiciliato presso , giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

- convenuto -

e
Z (P. IVA)
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (C.F.:

pagina 1 di 22



) e (C.F.

presso il loro studio in
costituzione.

giusto mandato allegato alla comparsa di

- terza chiamata -

OGGETTO: appalto – responsabilità ex art. 1669 c.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 24 novembre 2021 gli attori precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 19.11.2021 e, quindi:

“1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo ai convenuti per i difetti degli immobili di proprietà degli attori per le causali esposte in atti (in particolare, pp. 9/10 citazione) e precisamente ex art. 1669 e, de residuo, ex art. 2043 c.c. per L. , quale appaltatore, ed ex artt. 1669, 2229 e ss. e, de residuo, ex art. 2043 c.c. per P. , quale direttore dei lavori e progettista e, per l'effetto, condannarsi i medesimi, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni, per Alberto Dal Soglio pari ad euro 14.386,55 e per Paolo Dal Soglio pari ad euro 825,00; o per i diversi importi giudicati di giustizia;

2. condannarsi i convenuti al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi liquidati, calcolati dalla maturazione al saldo;

3. con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle per la fase di consulenza tecnica preventiva, di cui euro 3.001,94 per spese e compensi già corrisposti al consulente tecnico d'ufficio.

4. In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie disattese e precisamente: [...]”

Il convenuto L. precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 17.11.2021 e, quindi:

“In via preliminare:

1) Accertata l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto degli attori di agire nei confronti del sig. L. , sia che trovi applicazione l'art. 1667 c.c. sia che si applichi il 1669 c.c., rigettarsi le domande tutte svolte nei suoi confronti;

Nel merito:

in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1)

2) accertato che il sig. L. ha eseguito i lavori a regola d'arte e che gli stessi sono privi dei vizi denunciati, rigettarsi le domande ex adverso svolte nei suoi confronti;

3) in via subordinata, accertato che l'asserito difetto della canna fumaria è ascrivibile unicamente alla responsabilità del P. o degli attori, per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi la domanda svolta nei confronti del sig. L. in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché rivolta a soggetto non legittimato passivamente;



4) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse in ogni caso ritenuta fondata la domanda attorea, tenersi conto, nella quantificazione del danno, di quanto evidenziato in narrativa in merito alla detrazione fiscale e al reale costo dei beni oggetto di domanda di risarcimento, nonché delle voci di esclusiva competenza dell'utilizzatore (quali la pulizia e il trasporto rifiuti), nonché del concorso di colpa degli attori che hanno omesso ogni manutenzione e pulizia per oltre 9 anni.

In ogni caso:

5) Per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il P a tenere indenne, in via di regresso, il sig. L di tutte le somme che questi fosse tenuto a pagare agli attori, in quanto il fatto dannoso è a lui solo ascrivibile;

6) Con rifusione di spese e compensi di lite, anche della fase di ATP."

Il convenuto P precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 18.11.2021 e, quindi:

"(A) In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione svolta dai sig.ri Dal Soglio Paolo e Dal Soglio Alberto nei confronti del P con ogni conseguente statuizione.

(B) Nel merito in via principale: Respingersi ogni domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto e diritto.

(C) Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domanda degli attori, ridurre le richieste di parte attrice sulla scorta delle risultanze della espletata CTU e dichiarare il terzo chiamato Z tenuto a manlevare e tenere indenne il sig. P e, per l'effetto, condannare Z a rifondere ogni e qualsiasi somma lo stesso fosse tenuto a pagare agli attori in dipendenza del presente giudizio.

(D) Nel merito in via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore Paolo Dal Soglio relativamente alla sola vanna funaria, respingersi la domanda di regresso svolta da L a danno del P

(E) In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad accessori di legge.

(F) In via istruttoria: [...]"

La terza chiamata precisava le conclusioni riportandosi al foglio di p.c. depositato il 22.11.2021 e, quindi:

"IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il 26/07/2019, l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione svolta dai sig.ri Dal Soglio Paolo e Dal Soglio Alberto nei confronti del P con ogni conseguente statuizione.



NEL MERITO

1) In via principale, respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le pretese risarcitorie come azionate e quantificate da Dal Soglio Paolo e Dal Soglio Alberto nell'atto introduttivo del presente giudizio.

2) In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le pretese risarcitorie avanzate dagli odierni attori e fosse ritenuta operante la polizza Z azionata dal P, ridurre le richieste di parte attrice sulla scorta delle risultanze dell'espletata istruttoria ed in considerazione dei limiti e delle condizioni di polizza (franchigia di €2.500,00, scoperto, massimale), nonché del preciso grado di responsabilità ascrivibile in capo al professionista assicurato, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva.

3) In ogni caso, spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali 15%, integralmente rifiuti.

IN VIA ISTRUTTORIA [...]

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione notificato il 29.11.2018 gli attori convenivano L e P, deducendo che:

- nel 2004 appaltavano all'impresa del L la costruzione di una bifamiliare, sita in (Vi), via , comprendente due unità affiancate, una di proprietà di Paolo Dal Soglio, l'altra di Alberto; progettazione e direzione dei lavori erano state affidate al P;
- i lavori iniziavano il 4.1.2005 e terminavano per l'abitazione di Paolo Dal Soglio il 22.6.2009 e per Alberto Dal Soglio il 4.11.2008;
- nel marzo 2017 Alberto dal Soglio riscontrava immissioni di fumo in casa e, nel giugno 2017, le acque di scarico refluivano all'interno dell'abitazione di Paolo; il 4.10.2017 depositavano pertanto ricorso per ATP, iscritto con n.r.g. 7267/2017, nei confronti degli odierni convenuti e, a seguito di istanza di chiamata, della compagnia assicurativa del P, Z; il CTU accertava difetti gravi della canna fumaria nell'abitazione di Alberto Dal Soglio e del pozzetto decantagrassi di Paolo Dal Soglio, montato in modo errato; la vicenda non veniva però conciliata;
- successivamente al procedimento di istruzione preventiva, Alberto Dal Soglio scopriva che anche nella propria abitazione il pozzetto decantagrassi era stato montato in modo errato.

In diritto, gli attori invocavano l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1669 c.c., deducendo la responsabilità solidale dell'appaltatore e del progettista/direttore dei lavori. Quanto alla posizione del L evidenziavano che, diversamente da quanto da questi dedotto in sede di ATP, l'appaltatore non potesse andare esente di responsabilità per i difetti alla canna fumaria, invocando gli errori di



progettazione del P . Quanto alla posizione di quest'ultimo, ne rilevavano la responsabilità quale progettista ex art. 2222 ss. c.c. e quale direttore dei lavori, per non aver vigilato nella fase realizzativa, ex art. 1669 c.c. In subordine, i Dal Soglio invocavano l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti di entrambi i convenuti.

Gli attori agivano pertanto per il risarcimento del danno, costituito dalle spese ritenute necessarie per l'eliminazione dei difetti riscontrati.

1.2. Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata il convenuto L , che contestava la ricostruzione attorea in fatto, deducendo che:

- per quanto concerne la canna fumaria, non sussistessero i difetti, non essendo state riscontrate le esalazioni di fumo e che i problemi riscontrati potessero al più essere ricondotti alla mancata manutenzione; il convenuto contrastava nel dettaglio i rilievi degli attori, deducendo di essersi limitato a installare la canna di esalazione e a realizzare le opere murarie, conformemente alla normativa vigente, senza contestare l'utilizzo che ne sarebbe stato fatto, deducendo la responsabilità dell'installatore del camino, inadatto alla canna installata; deduceva in ultima analisi di essersi attenuto a quanto concordato con i committenti, osservando che la canna prevista nel progetto fosse diversa da quella installata per volontà del Dal Soglio. Contestava che le eventuali violazioni di normative sarebbero imputabili alla successiva installazione del camino, deducendo che la canna fumaria sarebbe stata manomessa in tale fase dall'installatore del camino.

- anche gli asseriti difetti ai pozzetti non sussisterebbero, essendo le problematiche riscontrate dai convenuti riconducibili all'omessa manutenzione. Contestava i danni lamentati da Paolo Dal Soglio, per non aver questi provato di avere eseguito le opere indicate dal CTU e i danni lamentati da Alberto Del Soglio e riconducibili alle spese di rifacimento della pavimentazione del vialetto, rovinata per trovare il pozzetto ivi ubicato, essendosi limitato il L a preparare il terreno.

In diritto il L , pur contestando la sussistenza dei vizi, deduceva che quelli lamentati potrebbero al più costituire mere difformità ex art. 1667 c.c.; eccepiva pertanto la decadenza e prescrizione ai sensi della predetta norma e, in ogni caso – nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1669 c.c. – anche ai sensi di quest'ultima disposizione. Contestava poi nel merito la quantificazione dei danni, osservando che il CTU aveva comunque rilevato la possibilità, per i ricorrenti, di avvalersi di una detrazione fiscale pari al 50% delle spese, se sostenute nell'anno 2019; evidenziava inoltre che gli attori avrebbero al più avuto diritto al risarcimento corrispondente all'eliminazione di vizi e non al valore di un nuovo e ulteriore bene, oltre a non aver diritto al rimborso per spese di pulizia e smaltimento. Chiedeva altresì tenersi conto del concorso di colpa degli attori, per non aver provveduto a pulizia e manutenzione di camino e pozzetti.



Nell'ipotesi di condanna, deduceva di aver eseguito l'opera a regola d'arte, seguendo le istruzioni del P e agiva *"in regresso per vedere il P condannato alla restituzione di ogni somma che dovesse essere condannato a pagare agli attori"* (cfr. pag. 15).

1.3. Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata il P , che contestava la ricostruzione attorea in fatto, deducendo che:

- non sussistessero i difetti lamentati, quanto ai pozzetti, essendo le problematiche riscontrate imputabili al più alla scarsa manutenzione;
- anche la canna fumaria di Alberto Dal Soglio avrebbe regolarmente svolto la propria funzione; il convenuto contrastava l'elaborato peritale, contestando l'esistenza di vizi o difetti.

In diritto, il contestava la prescrizione ex art. 1669 c.c. per le pretese inerenti il pozzetto di Alberto Dal Soglio e la sussistenza dei difetti lamentati e la loro riconducibilità alla propria attività, osservando che gli stessi – se riscontrati – andrebbero ricondotti all'appaltatore; deduceva in ogni caso il concorso degli attori nella causazione dei danni. Contestava la quantificazione dei danni.

In ogni caso il convenuto chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa Z , con cui aveva stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.

Autorizzata la chiamata, la prima udienza, già fissata al 19.3.2019, veniva differita ex art. 269 c.p.c. al 17.9.2019.

1.4. Si costituiva la Compagnia, contestando le pretese attoree, riportandosi alle difese del P . Deduceva inoltre l'inoperatività della polizza ai sensi del punto 22, pag. 33 – escludente dalla copertura i danni derivanti da inosservanze a prescrizioni edilizie – e che la stessa non coprisse i danni oggetto di causa, evidenziando in ogni caso la sua operatività in relazione alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con le franchigie e i limiti previsti.

1.5. Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. La causa veniva quindi istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP e tramite l'escussione di vari testi. All'esito dell'esame testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Pervenuta allo scrivente Giudice, le precisazioni venivano rassegnate all'udienza del 24.11.2021, con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.

2. Prima di delibare il merito, è opportuno qualificare (artt. 112-113 c.p.c.) e identificare le domande svolte dagli attori, ciò anche in considerazione dell'eccezione svolta dalla difesa del convenuto P , che sia in sede di udienza di p.c., sia in conclusionale (cfr. pag. 14), ha dedotto che i Dal Soglio avrebbero rassegnato delle conclusioni diverse rispetto a quelle articolate nell'atto introduttivo.

In citazione gli attori avevano infatti così concluso: *"1. accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in atti la responsabilità in capo ai convenuti per i difetti degli immobili di proprietà degli attori e, per*



l'effetto, condannarsi i medesimi al risarcimento dei danni, per Alberto Dal Soglio pari ad euro 14.386,55 e per Paolo Dal Soglio pari ad euro 825,00, o per i diversi importi di giustizia;

2. condannarsi i convenuti al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi liquidati, calcolati dalla maturazione al saldo”.

Anche se nelle conclusioni formulate in citazione gli attori non specificavano il titolo in forza del quale agivano nei confronti dei convenuti, nel corpo dell'atto il titolo di responsabilità era chiaramente individuato nell'art. 1669 c.c., sia per l'appaltatore che per il progettista/direttore dei lavori P ; nei confronti di quest'ultimo veniva invocata anche la responsabilità contrattuale, quale progettista (ex artt. 2222 ss c.c.). Nei confronti di entrambi i convenuti, i Dal Soglio agivano in subordine ex art. 2043 c.c. Anche se formalmente le conclusioni sono effettivamente state alterate in sede di udienza di p.c., tale modifica è sostanzialmente indifferente essendosi gli attori limitati a specificare il titolo della responsabilità, già chiaramente evincibile dalla lettura degli atti.

3. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e decadenza ex artt. 1667-1669 c.c. Prima di poter deliberare su tali eccezioni, occorre tuttavia chiarire se le problematiche lamentate configurino delle “*difficoltà*” o “*vizi*” ex art. 1667 c.c. o, come dedotto dai Dal Soglio “*dei gravi difetti*” ex art. 1669 c.c.

Gli attori hanno lamentato: l'erronea installazione del pozzetto decantagrassi, presso le abitazioni di entrambi e l'erronea installazione della canna fumaria presso l'abitazione di Alberto Dal Soglio.

3.1. L'ATP che ha preceduto il presente giudizio ha in effetti consentito di riscontrare l'erronea installazione del pozzetto decantagrassi presso l'abitazione di Paolo Dal Soglio e le problematiche inerenti la canna fumaria. Il CTU Ing. Ivo Magnabosco ha riscontrato:

(i) quanto al pozzetto presso l'abitazione di Paolo Dal Soglio, il CTU ha anzitutto descritto la funzione di tale oggetto: “*Il pozzetto decanta grassi è un pozzetto particolare che deve essere installato all'uscita degli scarichi della cucina (o di altri locali nei quali vengono sversati grassi) realizzato in modo da permettere alle sostanze grasse e quindi più pesanti di depositarsi sul fondo finto che non saranno sufficientemente decantate. La sostanza liquida più leggera invece deve passare dalla prima alla seconda camera di decantazione prima di uscire dal pozzetto ed immettersi in fognatura.*” (cfr. relazione, pag. 4). Il CTU illustra quindi la corretta installazione di un pozzetto di tale tipologia, e ha appurato che nel caso dell'abitazione di Paolo Dal Soglio, il pozzetto “*sia stato posizionato invertendo le camere di entrata e di uscita e inoltre che il tubo di uscita sia stato posizionato troppo in basso*” (cfr. relazione, pag. 6); si tratta di due gravi errori, legati alla circostanza che, per poter svolgere la propria funzione di “*decantazione*” il pozzetto e i relativi tubi di ingresso/uscita devono essere posti ad una certa altezza;



(ii) quanto alla canna fumaria posta nell'abitazione di Alberto Dal Soglio, il CTU ha riscontrato che, in considerazione dell'utilizzo (evacuazione degli scarichi di fumo del caminetto a legna), la stessa risulta inadeguata. In ultima analisi, il CTU ha evidenziato che *"La situazione riscontrata ha evidenziato che la canna fumaria, in prossimità della trave in legno che compone la capriata, è stata montata in aderenza alla stessa. Per evitare il contatto diretto tra i due elementi è stata rimossa la camera esterna della canna fumaria, per interporre tra la parete interna della stessa e la trave in legno un materassino di lana ceramica da circa 1 cm di spessore nel tentativo di abbassare così la temperatura trasmessa dal condotto fumario alla trave in legno. Tale operazione evidenzia che chi ha posto in opera il camino si è reso conto del problema, ma anziché risolverlo in modo adeguato, secondo quanto prevede la normativa, ci ha "messo una pezza" in modo da limitare il danno. La manomissione dell'elemento di canna fumaria poi, attraverso la demolizione di una delle camere di intercapedine, oltre a alterare il manufatto, ne ha anche indebolito le caratteristiche meccaniche e di resistenza"* (cfr. relazione, pagg. 15-16) e *"che comunque la canna fumaria esistente non possa essere mantenuta in funzione, per problemi di vicinanza con la capriata in legno e che debba necessariamente essere sostituita"* (cfr. relazione, pag. 17).

3.2. L'attore Alberto Dal Soglio ha poi affermato che, successivamente al procedimento per ATP, ha chiesto chiarimenti al convenuto P. sull'installazione del proprio pozzetto: non ricevendo chiarimenti, si è quindi rivolto ad una impresa specializzata che, dopo aver eseguito una video ispezione, riusciva a individuare il pozzetto grazie ad una telecamera inserita attraverso lo scarico dell'acquaio, scoprendo che lo stesso era inaccessibile, perché murato sotto il marciapiede. Si scopriva, anche in tal caso, che il pozzetto era stato montato al contrario. Entrambi i convenuti non hanno contestato specificamente la sussistenza di tale problematica, limitandosi a formulare rilievi sulle cause della stessa/sussumibilità sub-artt. 1667-1669 c.c.

4. Così identificate le problematiche riscontrate, si può verificare se le stesse costituiscano meri vizi ex art. 1667 c.c. (come dedotto in particolare dalla difesa L.) o gravi difetti ex art. 1669 c.c.

È opportuno ricordare che è totalmente indifferente che la problematica riscontrata incida su un elemento principale o accessorio dell'immobile, posto che il difetto di costruzione di cui all'art. 1669 c.c. può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (cfr. in tal senso nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre Cass. Sez. II, n. 21351 del 4/11/2005 Cass. S.U., n. 7756 del 27/3/2017, secondo cui *"In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la*



funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.").

Non sono pertanto fondati i rilievi svolti dal L. (da ultimo in conclusionale, pagg. 6 e 13) per cui i difetti riscontrati non sarebbero sussumibili *sub art.* 1669 c.c., perché quello dei pozzetti antigrassi costituirebbe un *"un sistema che pacificamente non è indispensabile ai fini del funzionamento di scarichi e tubature"* e secondo cui *"la canna fumaria non è essenziale all'uso dell'abitazione, né la stessa ha valore strutturale"*. Sia i pozzetti, sia la canna fumaria, pur essendo dei beni accessori, una volta installati rientrano tra i beni diretti alla *"normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo"* (abitazione privata degli attori), di talché entrambe le problematiche riscontrate debbono essere inquadrate *sub art.* 1669 c.c.

5. Tanto chiarito, andranno pertanto esaminate le eccezioni di prescrizione e decadenza, con riferimento a detta norma.

5.1. Anzitutto – e questo profilo riguarda tutti e tre le problematiche lamentate – occorre verificare se i difetti si siano manifestati nei dieci anni dal compimento dell'opera, poiché *"Ai fini della responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, l'art. 1669 cod. civ., oltre a richiedere che i vizi si palesino entro un decennio dal compimento dell'opera, stabilisce, al primo comma, un termine annuale di decadenza, relativo alla denuncia dei vizi, che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, e pone, al secondo comma, un termine annuale di prescrizione, che si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denuncia dei difetti, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizione."* (Cass. Sez. II, sent. n. 18078 del 19/10/2012).

Sul punto, l'appaltatore L. ha eccepito che avrebbe terminato l'attività presso i due immobili per cui è causa nel febbraio 2006, deducendo di aver *"eseguito solamente i lavori strutturali di muratura dell'immobile, consegnando l'immobile al grezzo e pronto per la predisposizione degli impianti"* (cfr. comparsa di risposta, pag. 5). Gli attori hanno contestato tale affermazione, deducendo che il L. avrebbe terminato la propria attività il 4.11.2008 presso l'abitazione di Alberto Dal Soglio e il 23.6.2009 presso quella di Paolo.

A sostegno della propria prospettazione, il L. ha portato la testimonianza di e che, sentiti all'udienza del 14.6.2021, hanno tutti affermato che i lavori presso le due abitazioni sarebbero terminati nel 2006. Le dichiarazioni dei testi non paiono tuttavia attendibili, e sono superate da vari elementi. Anzitutto, va evidenziato che i tre testi – figlio, fratello e collaboratore all'epoca dei fatti del L. – sono intrinsecamente poco attendibili, visto il loro stretto legame con il convenuto. Le dichiarazioni rese sul punto sono peraltro generiche.



La versione di detti testi è poi contrastata dalle dichiarazioni rese da Dal Soglio, pure sentita alla predetta udienza, che ha riferito che nel 2006 la casa era ancora in costruzione. Peraltro, la versione riportata dai testi di parte L. è stata smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso P., interrogato alla predetta udienza, che ha smentito che l'impresa edile del L. avesse terminato i lavori nel 2006, affermando *"no, il cantiere è stato lungo, ci sono stati dei fermi per esigenza dei clienti, poi alla ripresa vi sono stati diversi lavori di finitura"*.

Ancora, le dichiarazioni rese dai testi di parte L. sono smentite dalle evidenze documentali. Ci si riferisce in particolare alla fattura emessa dal L. nel marzo 2008 (cfr. doc. 44), per 15.000,00 € relativa all'intonacatura degli interni e alla dichiarazione rilasciata il 17.12.2009, con cui il L. dichiarava di non aver nulla più a che pretendere dagli attori, definendo la contabilità dei lavori (cfr. doc. 45 attoreo, prodotto con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., non contestato da parte convenuta).

Tutti i predetti elementi fanno quindi ritenere che il L. fosse presente e operasse sul cantiere almeno fino alla fine del 2008; da tale data decorre il termine di dieci anni ex art. 1669 c.c. Può pertanto ritenersi sicuramente applicabile tale disposizione in relazione ai tre difetti contestati (per il pozzetto di Paolo Dal Soglio e per la canna fumaria di Alberto Dal Soglio, il difetto si è pacificamente manifestato nel 2017; per il pozzetto di Alberto Dal Soglio, questi ha fatto eseguire le relative verifiche nel maggio 2018, dopo la definizione del procedimento per ATP, cfr. doc. 9 attoreo, quindi anche tale difetto è emerso nei dieci anni dal compimento dell'opera).

Andrà poi verificato il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione individuati dall'art. 1669 c.c..

5.2. Quanto alla decorrenza del termine di decadenza, va rammentato che *"In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici."* (Cass. Sez. II, ord. n. 27963 del 29.10.2019). È opportuno distinguere per i tre difetti denunciati.

5.2.1. Quanto all'erronea installazione del pozzetto nell'abitazione di Paolo Dal Soglio, il primo indizio emerse nel giugno 2017, quando il Dal Soglio riscontrava il reflusso di acque bianche all'interno dell'abitazione. L'attore chiamò l'idraulico, . Sentito come testimone all'udienza del 14.6.2021, questi ha dichiarato: *"Sì, sono stato chiamato, in quanto idraulico. Nell'occasione ho*



verificato che versando l'acqua nel lavello della cucina usciva acqua dal Deumidificatore, ho quindi controllato se all'esterno del fabbricato ci fossero dei pozzetti dove confluivano i tubi della cucina. Una volta individuato il pozzetto della cucina ho verificato che l'acqua non riempiva il pozzetto. Quindi ho ricercato il tubo, ma mi sono accorto che il tipo di pozzetto era stato installato in modo rovescio e quindi non sono riuscito a trovare il tubo ho, quindi dovuto rompere il pozzetto per intercettare il tubo d'ingresso. Una volta intercettato ho inserito la soda e risolto l'ingorgo. Ho distrutto il tubo da un accumulo di materiale che si era creato. ADR Con la sonda ho pulito la tubazione e lo scarico ha iniziato a funzionare. ADR Il pozzetto era dotato di un coperchio per le ispezioni. ADR non era possibile pulire il tubo se non mediante la demolizione del pozzetto perché era montato rovescio e non consentiva l'ispezione."

Si può quindi dire che è solo nel giugno del 2017 che il Dal Soglio conobbe il grave difetto rappresentato dall'installazione al contrario del pozzetto. Da tale data decorreva il termine annuale per la denuncia del difetto ex art. 1669 c.c., denuncia esercitata mediante il deposito e la successiva notifica del ricorso per ATP nei confronti dei convenuti (depositato il 4.10.2017, notificato di lì a breve a entrambi gli odierni convenuti).

5.2.2. Per gli attori i primi indizi di problematiche sulla canna fumaria risalirebbero al manifestarsi di fumo nell'abitazione di Alberto Dal Soglio, quando veniva acceso il caminetto, tra il febbraio e il marzo del 2017. La circostanza, non contestata dai convenuti, comunque non sarebbe utile a individuare il termine per il rispetto della denuncia ex art. 1669 c.c., posto che in tale momento l'attore non poteva percepire le ragioni della presenza del fumo, apprese nel corso dell'ATP. In altri termini, solo all'esito di detto procedimento (definito con il deposito della relazione, in data 11.4.2018), è iniziato a decorrere il termine di decadenza ex art. 1669 c.c. rispettato dall'attore sia tramite la denuncia del difetto con la proposizione del procedimento di negoziazione assistita, sia con la proposizione del presente giudizio (introdotto nel dicembre 2018).

5.3.3. Per le predette ragioni, il termine annuale per la denuncia risulta rispettato anche in relazione al pozzetto di Alberto Dal Soglio, i cui difetti sono stati scoperti, come detto, nel maggio 2018.

5.4. Ne consegue altresì il rispetto del termine prescrizione, la cui decorrenza viene fissata dall'art. 1669 co. 2 c.c. in un anno dalla denuncia. Quanto al pozzetto di Paolo Dal Soglio, il termine di prescrizione è stato interrotto con la proposizione dell'ATP (ricorso introduttivo che, quanto a tale vizio, finse anche da "denuncia" ex art. 1669 c.c.). Quanto agli ulteriori vizi, il presente giudizio è stato avviato comunque nell'anno dalla definizione del procedimento di ATP (per la canna fumaria) e dalla scoperta delle problematiche al pozzetto di Alberto Dal Soglio (maggio 2018): per questi ultimi difetti, la citazione introduttiva del presente giudizio configura dunque sia atto di denuncia ex art. 1669



comunque la canna fumaria esistente non possa essere mantenuta in funzione, per problemi di vicinanza con la capriata in legno e che debba necessariamente essere sostituita” (cfr. pag. 17).

Per arrivare a tale conclusione, il CTU ha esaminato la normativa vigente al momento dell'avvio della costruzione (4.1.2005, con permesso di costruire rilasciato nel 2004), riscontrando che all'epoca la materia era regolata dalla l. 46/1990; nell'esaminare il quadro normativo, il CTU fa quindi riferimento anche alle disposizioni tecniche previste dall'Ente italiano di Unificazione, osservando che già all'epoca del progetto esistesse la normativa UNI 10683/1998; l'Ausiliario conclude che *“la norma UNI 10683:1998 era comunque già stata pubblicata e anche se non cogente, avrebbe potuto essere applicata”* (cfr. relazione, pag. 9). Tale disposizione tecnica (prodotta da parte attrice sub doc. 19), *“prescrive i requisiti di installazione di apparecchi generatori di calore e destinati anche alla cottura di cibi, quali caminetti aperti e chiusi, termocaminetti, stufe [...]”* (cfr. doc. 19, pag. 1) e prevede tra l'altro che il *“condotto di evacuazione dei prodotti della combustione generati dall'apparecchio a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti: - essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile ed adeguatamente isolato e coibentato alla stregua delle condizioni d'impiego (UNI 9615); - essere in materiale adatto a resistere alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore, all'azione dei prodotti della combustione e alle eventuali condense; [...] - essere adeguatamente distanziato da materiali combustibili o infiammabili mediante intercapedine d'aria o opportuno isolante”* (cfr. doc. 19, pag. 5).

I convenuti hanno dedotto l'erroneità delle conclusioni del CTU, evidenziando che per sua stessa ammissione dette disposizioni non erano cogenti all'epoca della realizzazione della canna (cfr. comparsa di costituzione L. , pag. 8 e comparsa P. , pag. 5). Le difese dei convenuti, partendo da questo assunto comune, si differenziano: L. deduce il rispetto della normativa di settore ed evidenzia inoltre che (i) al momento in cui aveva installato la canna, non sapeva a quale uso fosse destinata – potendo essere diretta anche alla semplice fuoriuscita di fumi, non derivanti da un caminetto a legna, cfr. comparsa, pag. 8); (ii) la canna non era inizialmente prevista nel progetto e (iii) non sarebbe stato il responsabile dell'apposizione del materassino di lana ceramica tra canna e trave, scoperto nel corso delle operazioni peritali dal CTU (e definito, con espressione colorita ma chiara *“una pezza”* dall'Ausiliare); P. invece ha dedotto che tale materassino avrebbe consentito di rispettare le prescrizioni UNI 10683/98, separando la canna dal materiale combustibile (la trave in legno).

Va tuttavia evidenziato che diversamente da quanto affermato dal CTU, la normativa applicabile all'epoca già richiamava le disposizioni UNI. In particolare, l'art. 7, co. 1 della l. 46/1990, vigente fino al 2007 (dunque sia all'epoca della redazione del progetto, sia quando il cantiere era in corso)



prescriveva che *"Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte"*.

Quindi, per eseguire un lavoro a regola d'arte, L e P erano tenuti a garantire un distanziamento della canna dalla capriata in legno della proprietà di Alberto Dal Soglio, distanziamento non rispettato; a tal fine, non pare superabile il rilievo del CTU secondo cui l'apposizione del materassino in lana ceramica non era sufficiente a garantire il rispetto della normativa UNI (diretta, in ultima analisi, occorre evidenziarlo, a garantire la sicurezza nella realizzazione dei camini).

Quanto alla specifica posizione del L, questi non può pretendere di andare esente di responsabilità, limitandosi ad affermare che la canna non era inizialmente prevista nel progetto, di non sapere a quale uso fosse destinata o di non essere stato lui ad apporre il materassino in lana ceramica.

Innanzitutto, la circostanza che la canna non fosse inizialmente prevista è smentita da un esame del capitolato (cfr. doc. 1 attoreo, punti 33, 34, 35). È poi irrilevante che sia stato o meno il L ad apporre il materassino, visto che lo stesso non sarebbe comunque sufficiente a garantire il rispetto della normativa UNI. La pretesa ignoranza dell'uso cui la canna sarebbe stata destinata non è poi rilevante, posto che, in considerazione del rilievo in tema di sicurezza dell'apposizione della canna, sarebbe comunque stato onere dell'appaltatore porsi il problema del suo utilizzo. D'altro canto, se il L avesse avuto dubbi sul progetto e sulla idoneità della canna, avrebbe dovuto segnalarlo a committenza e progettista, posto che *"L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori."* (Cass. Sez. I, ord. n. 23594 del 9/10/2017).

7. L'appaltatore L e il progettista/direttore dei lavori P devono pertanto essere ritenuti responsabili ex art. 1669 c.c., dei gravi difetti riscontrati. Nei confronti della committenza dovranno rispondere in solido dei danni cagionati dai difetti, posto che *"In tema di contratto di appalto, il vincolo*



di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente.

RG n. 8308/2018

Repert. n. 508/2022 del 23/02/2022

trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale." (Cass. Sez. II, sent. n. 18289 del 3/9/2020).

8. Venendo alla quantificazione dei danni, si osserva quanto segue.

8.1. Il CTU ha individuato anzitutto le soluzioni tecniche per porre rimedio ai difetti riscontrati nel corso delle operazioni peritali. In particolare:

(i) per il pozzetto nell'abitazione di Paolo Dal Soglio, ha individuato una soluzione (demolizione della parantina di separazione tra le due camere di aerazione, così da poter collegare l'entrata e l'uscita del pozzetto esistente con un tubo all'interno del pozzetto, cfr. relazione, pag. 7), stimando per l'operazione, comprensiva dell'attività annessa (scavo, taglio etc, cfr. relazione, pag. 17), una spesa di € 750. Tali conclusioni, ragionevoli e pienamente motivate, non sono state contrastate dai convenuti, salvo i rilievi più generali di cui si dirà. Nel presente giudizio gli attori per tale voce hanno richiesto il risarcimento di € 820 (da ultimo comparsa conclusionale; cfr. pag. 28), senza tuttavia addurre ragioni per la richiesta del maggior importo, dunque non dovuto;

(ii) per l'eliminazione dei difetti della canna, il CTU ha stimato come necessarie varie opere, ipotizzando (tra demolizione della canna preesistente, realizzazione della nuova e attività accessorie) un costo di € 7.356,41 + IVA (cfr. relazione, pag. 20); per un importo quindi pari ad € 8.974,82 (7.356,41 + 1.618,41 di IVA al 22%). Anche tali conclusioni non hanno formato oggetto di specifiche censure da parte di attori e convenuti e paiono totalmente condivisibili.

Nel presente giudizio, per tale voce, Alberto Dal Soglio ha richiesto complessivi € 11.187,55, di cui € 4.400,00 per l'acconto (cfr. doc. 13 parte attorea) ed ulteriori € 6.787,55, Iva compresa (cfr. doc. 14). L'attore non ha però provato la necessità della maggiore spesa rispetto all'importo riconosciuto dal CTU; deve quindi ritenersi congrua come somma risarcibile quella individuata dall'Ausiliario.

8.2. Alberto Dal Soglio ha poi richiesto il risarcimento del danno per le spese necessarie per la sostituzione del proprio pozzetto, per complessivi € 1.635,00, IVA compresa, di cui € 260 per spese per l'intervento dell'impresa che ha ispezionato il pozzetto, cfr. doc. 15 attoreo ed € 1.375,00 quale spesa dell'impresa che si è occupata di spaccare il marciapiede sotto cui il pozzetto era stato murato, eliminarlo ed installarne uno nuovo, cfr. doc. 14 attoreo, seconda fattura.

Sulla congruità di quest'ultima richiesta, il convenuto L. ha dedotto che il "CTU ha espressamente detto che si poteva evitare di demolire la pavimentazione, facendo un bypass e montando un nuovo pozzetto nel giardino. Pertanto i danni costituiti dalla rimozione e/o demolizione della pavimentazione



*potevano essere ben evitati** (cfr. comparsa di risposta, pag. 13). Tale obiezione non è condivisibile. Il CTU non aveva valutato il pozzetto di Alberto Dal Soglio, ma solo quello di Paolo. Diversamente dal secondo, il primo risultava murato sotto il marciapiede, quindi le maggiori spese – riconducibili all'erronea installazione – sono congrue.

8.3. In merito ai danni, i convenuti hanno svolto due rilievi di carattere generale. Il L. ha dedotto che gli attori avrebbero diritto *“al risarcimento corrispondente all'eliminazione dei vizi non alla costruzione di un nuovo e ulteriore bene”* (cfr. comparsa di risposta, pag. 12); entrambi i convenuti hanno poi dedotto che nella liquidazione del danno si dovrebbe considerare una circostanza evidenziata dal CTU, secondo cui nell'esecuzione di lavori di ripristino di pozzetto e canna fumaria, i convenuti avrebbero potuto valersi di una detrazione fiscale al 50% della spesa sostenuta (cfr. relazione, pagg. 20-21) di talché nella liquidazione del danno si dovrebbe detrarre il 50% detraibile dagli attori. Il L. ha poi dedotto che Paolo Dal Soglio non avrebbe provato l'esborso della somma, indicata dal CTU.

Il primo rilievo è inconferente. Gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni derivanti dai difetti riscontrati, danni che quindi includono tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente tali difetti, anche realizzando opere diverse e più onerose di quelle originariamente previste nel contratto d'appalto (cfr. in tal senso Cass. Sez. II, sent. n. 4319 del 4/3/2016).

Anche il rilievo per cui andrebbe considerata la potenziale detrazione fiscale è infondato. Anzitutto non è stata fornita prova della circostanza che gli attori abbiano concretamente goduto di tale detrazione. In secondo luogo, l'eventuale detrazione discenderebbe da fattori non direttamente ricollegabili all'illecito per cui è causa.

Anche il rilievo sulla mancata prova dell'esborso di Paolo Dal Soglio è infondato: la determinazione del danno dal CTU, si limita a parametrare i danni subiti al costo dei lavori ritenuti necessari per eliminare i difetti (valutazione ritenuta congrua da questo Giudice) e per tale ragione non presuppone l'effettiva esecuzione dei predetti lavori.

9. In definitiva L. e P. devono essere condannati, per le predette ragioni e in solido fra loro, al risarcimento del danno subito dagli attori quale conseguenza dei gravi difetti nella costruzione, pari ad € 750,00 per Paolo Dal Soglio ed € 10.609,82 per Alberto Dal Soglio (importo quest'ultimo dato dalla somma di € 8.974,82, quale danno individuato dal CTU Magnabosco per la difettosa realizzazione della canna fumaria ed € 1.635,00, per la difettosa realizzazione del proprio pozzetto).

Poiché il credito di parte attrice è credito di valore, sulla somma – come da domanda attorea – è dovuta la rivalutazione dalla data in cui il danno è stato accertato (deposito della perizia redatta in sede di ATP: 11.4.2018) fino alla sentenza e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale



su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale,

conformemente a Cass. S.U. n. 1712 del 17/2/1995.

Tanto premesso, la somma oggi liquidata a ristoro dei danni subiti da parte attrice (per Paolo Dal Soglio € 750,00, per Alberto 10.609,82), devalutata all'epoca del deposito dell'ATP – 11.4.2018 – è pari ad € 718,39 per Paolo e 10.162,66 per Alberto.

La somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato, ad oggi, è pari ad € 757,79 per Paolo e € 10.720,28 per Alberto Dal Soglio. Su tali importi spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.

10. Tanto chiarito sul rapporto tra attori e convenuti, il L. ha chiesto, in ogni caso di “condannare il P a tenere indenne, in via di regresso, il sig. L. di tutte le somme che questi fosse tenuto a pagare agli attori, in quanto il fatto dannoso è a lui solo ascrivibile”. Questa domanda deve essere intesa come diretta a determinare, tra i condebitori solidali, il riparto delle rispettive quote di responsabilità, ex art. 2055, co. 2 c.c. (un vero e proprio diritto di regresso sussisterà solo se e quando il L. dovesse pagare le somme dovute agli attori per l'intero).

Così intesa la domanda riconvenzionale del convenuto L., la stessa è solo in parte accoglibile, nel senso che le responsabilità tra i condebitori devono essere ripartite come segue.

10.1. Quanto agli errori nella sistemazione dei pozzetti, dalla CTU è emerso che gli stessi sono stati installati al contrario, posizionando nel caso di Paolo Dal Soglio i tubi di scarico ad un'altezza errata. Si tratta in tutta evidenza di meri errori esecutivi, di cui deve ritenersi responsabile, per l'intero, l'appaltatore (ferma la responsabilità del P come Direttore dei lavori, verso gli attori, non avendo evidentemente vigilato sull'operato dell'appaltatore). L'installazione di tali pozzetti non comportava particolari difficoltà tecniche, per la cui soluzione l'appaltatore avrebbe dovuto rivolgersi al progettista/D.L. (né il L. ha svolto deduzioni in tal senso). Nel rapporto tra condebitori, il L. dovrà pertanto ritenersi l'esclusivo responsabile dei relativi danni.

10.2. Quanto ai difetti della canna, il primo responsabile deve essere individuato nel progettista, che ha errato nel prevedere l'apposizione della canna in aderenza alla capriata in legno dell'abitazione di Alberto Dal Soglio. Il P avrebbe peraltro dovuto individuare delle soluzioni correttive anche quale Direttore dei Lavori (apposizione di materiale isolante/diversa collocazione della canna). Anche il L., quale appaltatore ed esecutore del lavoro, avrebbe potuto quanto meno suggerire delle soluzioni alternative, ma la sua quota di responsabilità deve ritenersi di gran lunga inferiore a quella del progettista e direttore dei lavori: pare quindi congruo ritenere P responsabile per l'80% dei danni derivanti dalla canna e L. per il residuo 20%.

Nei rapporti interni tra i convenuti, la responsabilità risarcitoria potrà così essere suddivisa: L. sarà



tenuto al risarcimento dell'intero danno derivante dall'erronea apposizione dei pozzetti, pari, in moneta attuale e già rivalutata, ad € 2.409,81 complessivi (somma comprensiva dei danni derivanti dai difetti ai pozzetti - € 757,79, per Paolo Dal Soglio ed € 1.652,02, pari a 1635,00, comprensivi di rivalutazione e interessi, per Alberto Dal Soglio -), a cui vanno aggiunti € 1.813,65, vale a dire il 20% sulla somma, comprensiva di rivalutazione e interessi, dovuta per l'erronea realizzazione della canna fumaria, pari ad € 9.068,26). Nei rapporti interni, la somma complessivamente dovuta dal L. è quindi pari ad € 4.223,46; P. dovrà invece l'80% dei predetti € 9.068,26, pari ad € 7.254,60.

11. Deve infine essere esaminata la domanda svolta dal P. nei confronti della propria compagnia assicuratrice, Z., a cui ha chiesto di essere tenuto indenne delle pretese di parte attrice.

La Compagnia si è costituita eccependo l'inoperatività della garanzia, in considerazione (i) della pattuizione di cui al punto 22 di pag. 33 delle condizioni generali di assicurazione, secondo cui *"la copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati con colpa grave professionale"* (ii) della circostanza che la garanzia opera solo per danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere, ipotesi questa cui non può essere ricondotto il caso di specie; (iii) della circostanza per cui la garanzia opera relativamente a perdite patrimoniali per mancata rispondenza dell'opera all'uso cui è destinata, prevedendo la copertura delle perdite patrimoniali cagionate al committente per gravi difetti dell'opera progettata e/o diretta, che la rendano inidonea all'uso cui è destinata, riscontrati entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, coprendo in tal caso solo i costi sostenuti dal committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera. In ogni caso, la Compagnia ha dedotto che la polizza opererebbe solamente per la quota di responsabilità dell'assicurato e con i limiti di polizza.

Il convenuto P. ha contestato i rilievi di inoperatività della Polizza.

Le eccezioni della Compagnia assicuratrice sono infondate.

11.1 Non si ritiene applicabile l'esclusione di cui all'art. 22 delle Condizioni, posto che con tale disposizione l'Assicurazione esclude i danni derivanti dalla *"Violazione di vincoli urbanistici"* stabilendo che *"La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati con colpa grave professionale"*. Nel caso di specie il danno risarcibile non discende dalla violazione di vincoli urbanistici (per quanto concerne la canna, è stata riscontrata la violazione di disposizioni UNI, non assimilabili a detti vincoli).

11.2. Gli ulteriori rilievi riguardano invece l'esatta copertura dell'assicurazione. Esaminando le condizioni generali di polizza (cfr. doc. 1bis, prodotto nel fascicolo di ATP dalla terza chiamata), la



sezione dedicata all'assicurazione della Responsabilità civile è collocata alle pagg. 24 ss delle condizioni (pag. 44 ss del file prodotto sub doc. 1bis). I punti 3 e 4 della sezione "cosa assicuriamo" così recitano:

"3. Danni materiali all'opera Danni materiali all'opera, progettata e/o diretta dall'Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti.

Fermo quanto indicato al successivo punto 21 "Lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato" della Sezione "Esclusioni per la responsabilità civile professionale", qualora l'Assicurato svolga, direttamente o per il tramite di imprese di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l'attività di realizzazione dell'opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materiali all'opera, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti, che si siano verificati dopo la Consegna dell'opera

4. Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell'Opera all'Uso a cui è destinata

Perdite patrimoniali causate al Committente per Gravi Difetti dell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei Lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono: - il rilascio del certificato di collaudo provvisorio; - la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei Lavori; - l'uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione. La garanzia comprende anche i costi sostenuti dal Committente per la demolizione e/o rimozione dell'opera o della parte di essa su cui incide il Grave difetto; si intendono altresì coperti i costi sostenuti dal Committente per il rifacimento/sostituzione/ripristino dell'opera o parte di essa su cui incide il Grave difetto. Restano comunque esclusi i costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione [...]"

Da una lettura complessiva delle condizioni (ex art. 1363 c.c.) emerge che la fattispecie per cui è causa -- riconducibile all'art. 1669 c.c. -- possa essere ricondotta alla previsione di cui al punto 3, trovando quindi copertura nella garanzia sottoscritta dal P , posto che tale disposizione contrattuale ricalca il tenore della disposizione codicistica. Il successivo punto 4 parrebbe invece riferirsi ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, ad una ipotesi in cui cioè il committente, lamentando gravi difetti tali da rendere l'opera inidonea all'uso, chieda il risarcimento di danni diversi dalle spese per l'eliminazione dei difetti.

Si deve pertanto ritenere operante la copertura assicurativa, con il limite di cui al punto 26, indicato a pag. 33 delle Condizioni generali (pag. 53 del file), secondo cui, in caso di responsabilità solidale



“L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale”. Ancora, dovrà tenersi conto della franchigia prevista, pari ad € 2.500,00 (cfr. doc. 1 terza chiamata, pag. 2).

11.3. Considerando che, nella ripartizione interna tra P e L, la quota del primo corrisponde alla somma di € 7.254,60, l'importo per cui la Compagnia dovrà tenerlo indenne, al netto della franchigia prevista, è dunque pari ad € 4.754,60.

12. Si procede quindi alla liquidazione delle spese di lite.

12.1. Le spese di lite tra attori e convenuti seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14, in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (individuato in relazione al valore della causa in quello tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014) e, precisamente: € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisionale, per complessivi € 4.835,00, oltre accessori. Agli attori dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 274,23 (contributo unificato per € 237, marca per € 27 e spese di notifica per € 10,23). I convenuti sono tenuti in solido verso gli attori al rimborso delle spese di lite, ex art. 97 c.p.c., in considerazione solidale (sul punto, cfr. Cass. Sez. II Sent. n. 9876 del 20/4/2018, secondo cui *“In tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.”*).

Quanto al riparto interno tra i convenuti delle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio e del riparto interno tra convenuti, le stesse dovranno essere ripartite per la metà e dunque ogni convenuto sarà tenuto a rimborsare € 2.417,50 per compensi ed € 137,11 per esborsi.

La Compagnia Zurich è tenuta a rimborsare a P anche la sua quota di spese di lite giacché, *“L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate.”* (Cass. Sez. VI, Ord. n. 4786 del 23/2/2021)

12.2. Per quanto concerne le spese di lite tra i convenuti (in relazione alla domanda di regresso svolta



dal L verso il P), in considerazione dell'esito finale della lite per quanto concerne il riparto interno tra convenuti e in particolare dell'accoglimento solo parziale della domanda di regresso del convenuto L , sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., posto che *"La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo."* (Cass. Sez. I, Ord. n. 10113 del 24.4.2018; in senso conforme cfr. Cass. Sez. VI, ord. n. 1268 del 21.1.2020).

12.3. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del procedimento di ATP pure seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14, in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (individuato in relazione al valore della causa in quello tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014) e per i procedimenti di istruzione preventiva e, precisamente: € 540,00 per la fase di studio della controversia, € 675,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.010,00 per la fase istruttoria, per complessivi € 2.225,00, oltre accessori, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese relative al compenso del CTU della fase di accertamento; agli attori, che hanno provato di aver corrisposto le somme liquidate al CTU Ing. Magnabosco, spetterà anche il rimborso di detti importi. Agli attori dovranno quindi essere rimborsati gli esborsi del procedimento di ATP, per € 3.157,97 (C.U. per € 118,50, marca per € 27, spese di notifica per € 10,53 e rimborso delle spese di CTU, per complessivi € 3.001,94). I convenuti sono tenuti in solido verso gli attori anche per tali spese, ex art. 97 c.p.c.

Quanto al riparto interno tra i convenuti delle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio, anche tali spese dovranno essere ripartite per la metà e dunque ogni convenuto sarà tenuto a rimborsare € 1.112,50 per compensi ed € 1.578,98 per esborsi. La Compagnia Z sarà quindi tenuta a rimborsare a P anche la sua quota di spese di lite, nella fase di ATP.

12.4. In considerazione del solo parziale accoglimento, nei limiti di polizza, della domanda di garanzia svolta da P verso Z , sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra convenuto e terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna L e P, in solido tra loro, al pagamento in favore di Paolo Dal Soglio della somma di € 757,79 e in favore di Alberto dal Soglio della somma di € 10.720,28, somme già rivalutate, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- accerta e dichiara il riparto interno della responsabilità nella causazione dei danni da risarcire ai sensi del punto precedente secondo i criteri indicati al capo 10 di parte motiva e dunque nella misura di € 4.223,46 a carico di L ed € 7.254,60 a carico di P ;
- condanna L e P, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Paolo e Alberto Dal Soglio, liquidate in € 4.835,00 per compensi, € 274,23 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi, ripartendo nei rapporti interni tra convenuti le spese in € 2.417,50 per compensi ed € 137,11 per esborsi ciascuno, oltre accessori come per legge sui compensi;
- compensa le spese di lite tra L e P ;
- condanna L e P, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali per la fase di accertamento tecnico preventivo in favore di Paolo e Alberto Dal Soglio, liquidate in € 2.225,00 per compensi, € 3.157,97 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi, ripartendo nei rapporti interni tra convenuti le spese in € 1.112,50 per compensi ed € 1.578,98 per esborsi ciascuno, oltre accessori come per legge sui compensi;
- in parziale accoglimento della domanda di manleva formulata da P, condanna Z a tenerlo indenne (i) delle somme che questi dovrà versare agli attori, fino all'importo di € 4.754,60 (ii) della quota parte delle spese di lite per il presente giudizio, dovuta da P nei rapporti interni con il convenuto L, pari ad € 2.417,50 per compensi ed € 137,11 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi (iii) della quota parte delle spese di lite per la fase di accertamento tecnico preventivo, dovuta da P nei rapporti interni con il convenuto L, pari ad € 1.112,50 per compensi ed € 1.578,98 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
- compensa integralmente le spese di lite tra P e Z ;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese relative al compenso del CTU della fase di accertamento tecnico preventivo.

Vicenza, 21 febbraio 2022

Il Giudice

Dott. Ludovico Rossi

